

(SCHEMA DI)

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

Schema di modello per la presentazione della nomina dei rappresentanti di lista (singolo seggio)

Il/i sottoscritto/i

Sig. nato a il domiciliato in

Sig. nato a il domiciliato in

nella loro qualità, come risulta dal verbale di presentazione della lista¹, di delegato/i della lista "....." Contraddistinta dal seguente contrassegno:

..... (descrivere il simbolo)

per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale di Latina che si svolgerà sabato 06 giugno e domenica 07 giugno 2009,

designano ai sensi dell'art. 32 del T.U. 16 maggio 1960, n.570 e s.m.i.

presso il Seggio Elettorale n. Sede del Comune di Cisterna di Latina, il Sig. nato a il domiciliato in (rappres. effettivo) il Sig. nato a il domiciliato in (rappres. supplente) addì 20.....

(1) Firma

(2) Firma

AUTENTICA DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2 DPR n°445 del 28/12/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dei delegati di lista, che tali risultano come da verbale di ricevuta di presentazione della lista dei candidati esibitomi, Sig. da me identificato con il documento N° rilasciato in data dal e Sig da me identificato con il documento N° rilasciato in data dal addì 2009..

Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del

¹ Per lo svolgimento del loro compito i delegati debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo copia del verbale di ricevuta, rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'Appello, all'atto del deposito delle liste (art.25, ultimo comma, del T.U. n.361). Tale designazione può essere fatta anche per mezzo di persone espressamente autorizzate "in forma autentica da notaio", dai delegati medesimi. Nel caso in cui alla designazione dei rappresentanti provvedano persone designate dai delegati, il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, da menzione dell'avvenuta esibizione del verbale di ricevuta da parte dei delegati stessi. I designati dai delegati potranno esibire, ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti, ad uno dei soggetti di cui all'art.14, comma 1, della legge 21 marzo 1990 n.53, una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature. I delegati delle liste possono designare direttamente presso i seggi elettorali i rappresentanti delle liste attraverso i modelli ed in questo caso le deleghe possono essere autenticate da uno dei soggetti previsti nell'art.14 citato. La designazione può essere fatta per due rappresentanti, uno effettivi e l'altro supplente. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 legge 21 marzo 1990 n. 53. "PER LE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI, I RAPPRESENTANTI DI LISTA DEVONO ESSERE ELETTORI RISPETTIVAMENTE DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA O DEL COMUNE".

² La firma può essere autentica dai soggetti esplicitamente indicati nell'art.14 comma 1 legge 21 marzo 1990 n.53, che così recita: " SONO COMPETENTI AD ESEGUIRE LE AUTENTICAZIONI CHE NON SIANO ATTRIBUITE ESCLUSIVAMENTE AI NOTAI E CHE SIANO PREVISTE DALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1948, N. 29 , DALLA LEGGE 8 MARZO 1951, N. 122 , DAL TESTO UNICO N. 361 DEL 1957, DAL TESTO UNICO N. 570 DEL 1960, DALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 , DAL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1976, N. 161 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 MAGGIO 1976, N. 240, E DALLA LEGGE 24 GENNAIO 1979, N. 18 , E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, I NOTAI, I PRETORI, I GIUDICI CONCILIATORI, I CANCELLIERI DI PRETURA E DI TRIBUNALE, I SINDACI, GLI ASSESSORI DELEGATI IN VIA GENERALE A SOSTITUIRE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, GLI ASSESSORI APPOSITAMENTE DELEGATI, I PRESIDENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, I SEGRETARI COMUNALI, I FUNZIONARI APPOSITAMENTE INCARICATI DAL SINDACO".